

N. R.G. 2566/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2566/2013** promossa da:

██ con il patrocinio dell'avv. NERI MICHELE,
elettivamente domiciliato in Forlì, corso della Repubblica, 52 presso avv. MARA CALBOLI

ATTORE

contro

██ con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA presso il
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED], quale titolare dell'Impresa Edile Individuale [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe opportune declaratorie, accertare che la committente Ditta Individuale [REDACTED] è receduta unilateralmente dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera da parte della ditta attrice e per l'effetto condannare la Ditta individuale [REDACTED] a tenere indenne l'attrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno che si quantificano complessivamente in € 52.000,00 salvo errori ed omissioni o a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali”.*

A sostegno delle proprie ragioni precisava che:

- In data 22 novembre 2011 l'impresa convenuta sottoscriveva contratto di appalto con l'attore, per lavori di carpenteria strutturale relativi all'edificando Centro Commerciale “Meldola Fashion Mall”, come risultava dal documento 1 allegato all'atto di citazione;
- L'inizio lavori sarebbe dovuto avvenire tra luglio e agosto 2012;
- In data 20 agosto 2012 l'impresa attrice prendeva possesso del cantiere;
- In data 22 agosto 2012 la ditta convenuta inviava fax all'attrice denunciando un sostanziale inadempimento di quanto fino a quel momento eseguito (doc. 3);
- Nulla tuttavia eccepiva il Direttore dei Lavori Arch. [REDACTED] presente in loco;
- Le contestazioni peraltro facevano riferimento ad opere non previste contrattualmente e non eseguite dall'attrice;
- Con raccomandata del 28 agosto 2012 la ditta attrice contestava ogni addebito; nei giorni successivi si presentava nel cantiere ove, tuttavia, le era impedito l'accesso e reperiva una diversa maestranza che ivi lavorava;
- Seguiva, quindi, lettera di contestazione in data 31 agosto 2012;
- Era tuttavia evidente l'interesse della committente alla sostituzione dell'appaltatrice, probabilmente con una impresa diversa e maggiormente economica.

Si costituiva in giudizio la committente, chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, nel dettaglio, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: *“In via principale e nel merito: accertati i fatti di cui in narrativa rigettarsi la domanda svolta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto. Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'avverso atto di citazione ai sensi e*



per gli effetti di cui all'art.164, IV° comma, c.p.c. per indeterminatezza della domanda. Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere meritevoli di accoglimento le domande svolte da parte attrice, dichiarare eccessive le somme richieste dalla ditta [REDACTED] e, previa compensazione con l'importo da riconoscersi alla ditta [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno causato dall'odierna attrice, accertare e dichiarare che nulla la ditta [REDACTED] deve avere dall'odierna convenuta. In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della ditta [REDACTED] agli obblighi assunti con il contratto d'opera 22.1.2011 nonché la violazione del principio della buona fede contrattuale per effetto dell'improvviso mutamento della propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto de quo; conseguentemente, condannarsi la ditta [REDACTED] al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patendo dalla ditta [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 2043 c.c., così come verrà accertato a seguito dell'espletanda istruttoria e da liquidarsi anche in via equitativa in una somma comunque non inferiore ad Euro 10.000,00= e/o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta della parte attrice di C.T.U., così come formulata, poiché avente contenuto meramente esplorativo, essendo demandato al Giudice di determinare eventi fattuali, la cui prova incombe solo ed esclusivamente sulla parte attrice. Si insiste per ammettersi C.T.U. volta ad accertare e quantificare il danno complessivamente patito dalla ditta [REDACTED] in conseguenza dell'inadempimento della ditta [REDACTED] ed in particolar modo i costi sostenuti per la ricerca, selezione di nuovo prestatore d'opera, per le comunicazioni ex lege previste agli Enti territorialmente competenti, i maggiori costi sostenuti per l'esecuzione dell'opera originariamente commissionata alla ditta [REDACTED] nonché il danno da ritardo nell'esecuzione dell'opera de quo con evidenti ed inevitabili riflessi su tutte le altre opere/lavorazioni previste per la costruzione del "Meldola Fashion Mall". Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% Rimborso Spese Generali, oltre Cpa ed Iva come per legge".

A sostegno delle proprie domande eccepiva che:

- Il contratto concluso tra le parti andava qualificato come contratto d'opera ex artt. 2222 segg. c.c. e non come contratto di appalto;
- L'impresa attrice si era da subito mostrata gravemente inadempiente rispetto a quanto pattuito a fronte dei gravi ed evidenti vizi e difetti delle opere e dell'avvenuto affidamento dell'opera a terzi senza la preventiva necessaria autorizzazione dell'impresa [REDACTED]
- A fronte dei palesi errori fin da subito posti in essere dall'attrice, la ditta convenuta, in data 22 agosto 2012, inviava raccomandata, al fine di comunicare la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale;



- Dunque, in data 27/28 agosto 2012 le parti si accordavano per la risoluzione contrattuale del rapporto, previo pagamento delle opere già eseguite il cui saldo ammontava ad Euro 1.340,94, l'accordo veniva trasposto su documento redatto dalla convenuta, che veniva indirizzato via mail all'attrice, la quale tuttavia, non lo sottoscriveva ed anzi faceva successivamente recapitare missiva di contestazione degli addebiti, sottoscritta dal difensore e datata 28 agosto 2013 (inviata tuttavia a mezzo mail in data 29 agosto e a mezzo posta in data 31 agosto);
- Seguiva uno scambio epistolare nel quale, peraltro, la ditta attrice ammetteva l'avvenuta sottoscrizione di contratto di subappalto, difformemente da quanto pattuito in precedenza;
- Tutto quanto sopra premesso, chiedendo anzitutto pronuncia di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, eccepiva altresì la sussistenza di un danno a fronte dell'inadempimento dell'attrice e dei costi sostenuti a seguito dello scioglimento del vincolo contrattuale.

La causa veniva istruita mediante prove per testi, al cui esito venivano rigettate le richieste di CTU avanzate da entrambe le parti.

All'udienza del primo ottobre 2018 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo al contempo la causa in decisione.

Le domande formulate dalle parti non possono trovare accoglimento per i motivi in seguito esposti.

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta, in quanto le richieste attoree, sebbene non possano trovare accoglimento, risultano ampiamente circostanziate sia rispetto all'*an* sia rispetto al *quantum*, come peraltro attesta la penetrante difesa svolta da parte convenuta relativamente a tutti gli aspetti della vicenda.

Quanto al merito, risulta documentalmente provata la circostanza per la quale, in data 22 dicembre 2011, le parti hanno concluso un contratto, con cui l'Impresa Edile [REDACTED] si è impegnata ad eseguire opere in favore dell'odierna convenuta (doc. 1 di parte attrice).

A prescindere dalla qualificazione del contratto, essendo controverso se si tratti di opera o di appalto, ciò che in questa sede rileva è la prova relativa all'avvenuto scioglimento del vincolo.

La ricostruzione storica della vicenda, possibile mediante l'esame della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria, porta il giudicante a ritenere che i fatti si siano svolti come segue.

L'impresa odierna attrice, dopo avere preso possesso del cantiere ed iniziato l'esecuzione delle opere, è incorsa in un inadempimento di non scarsa rilevanza, puntualmente contestato dal Direttore dei Lavori, presente in loco.



Lo stesso, in persona dell'██████████ sentito all'udienza del 13 novembre 2015, ha confermato che l'Impresa Edile ██████████ ebbe a posare il calcestruzzo sotto i pozzetti, omettendo di posizionare i ferri di richiamo, in maniera tale da consentire l'adesione di questi al calcestruzzo. L'errore venne contestato al ██████████ e ad un collega, cui vennero anche date indicazioni su come ferri e braccetti avrebbero dovuto essere posizionati. Tuttavia il posizionamento dei ferri dritti (e non con braccetti) dopo la gettata non assicurava il collegamento perfetto tra i materiali, con conseguenti rischi in punto di stabilità dell'edificio.

Da ciò si evince che i lavori contestati vennero effettivamente eseguiti dall'impresa attrice e vennero eseguiti non a regola d'arte.

Nessun dubbio, infatti, si pone rispetto alla legittimazione del Direttore Lavori ad operare contestazioni rispetto ai lavori eseguiti e deve inoltre ritenersi provata l'avvenuta tempestiva contestazione e la conseguente informazione alla committente.

Devono dunque ritenersi superate le eccezioni sollevate dall'attrice e relative alla mancata esecuzione di dette opere da parte della stessa, in quanto, ammesso e non concesso che le stesse non fossero ricomprese nel contratto, non essendo peraltro la forma scritta prevista a pena di nullità, nulla esclude che comunque queste opere fossero state commissionate all'attrice e da questa siano state eseguite.

In ogni caso deve inoltre ritenersi provato l'inadempimento, sia a fronte di quanto riportato dal teste, sia a fronte della lettura della documentazione versata in atti.

Da questa, infatti, si evince che in data 22 agosto 2012 l'impresa convenuta ha inviato raccomandata A/R all'odierna attrice, in cui ha evidenziato l'inadempimento inteso come viziato e difettato lavoro di posatura del calcestruzzo, ha dato notizia circa l'avvenuto necessario rifacimento del suddetto lavoro ed ha infine comunicato la volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale, a fronte della manifesta incapacità della ditta ██████████ (doc. 2 allegato alla comparsa).

A ciò è seguito l'accordo di risoluzione contrattuale, la cui sussistenza deve ritenersi provata all'esito del giudizio.

Anzitutto a fronte del documento prodotto sub doc. 4 allegato alla comparsa di parte convenuta; sebbene lo stesso non rechi la sottoscrizione di parte attrice, tuttavia, sulla sua sussistenza non possono residuare dubbi. Ciò è vero, in primo luogo, a seguito della testimonianza resa da ██████████ dipendente dell'impresa convenuta, la quale, oltre ad avere predisposto la lettera del 22 agosto 2012, ha altresì redatto la lettera di risoluzione, a seguito di intervenuto accordo, in tal senso conclusosi in sua presenza da parte di ██████████ e di ██████████. La lettera di risoluzione è stata inviata via mail all'attrice in data 29 agosto 2012, ed è tuttavia rimasta priva di riscontro.



La testimonianza, tuttavia, non è l'unico elemento valido ai fini della ritenuta sussistenza della risoluzione contrattuale.

Come correttamente sottolineato in più circostanze dalla difesa di parte convenuta, infatti, l'impresa attrice ha ritirato ed incassato uno dei due assegni indicati nella scrittura di risoluzione contrattuale, salvo poi, con successiva missiva del legale, negare che i lavori contestati fossero stati previsti dal contratto ed eseguiti dalla stessa.

Nella stessa missiva, il legale attoreo informa controparte che le maestranze della Grassi sarebbero state presenti in loco il giorno stesso dell'invio della comunicazione.

La missiva reca la data del 28 agosto 2012, ma risulta essere stata inviata solo il 31 agosto 2012 a mezzo posta e in data 29 agosto 2012 a mezzo PEC. Non è infatti provato quanto dedotto dalla Ditta [REDACTED] relativamente al fatto che detta missiva sarebbe stata anticipata con esito negativo mediante fax del 28 agosto stesso.

In conclusione, dunque, deve ritenersi provata l'avvenuta risoluzione contrattuale, in un momento antecedente rispetto alla contestazione inviata via PEC il 29 agosto e a mezzo raccomandata in data 31 agosto.

È verosimile ritenere, dunque, che, a seguito dell'intervenuto accordo di risoluzione, l'odierna attrice abbia avuto un ripensamento, quando tuttavia gli effetti del contratto erano già elisi.

La risoluzione intervenuta tra le parti rientra nell'ambito di operatività del mutuo consenso (*rectius* mutuo dissenso), previsto ex art. 1372 c.c.; le parti hanno inteso risolvere e concludere ogni rapporto professionale, a fronte della corresponsione dei definiti importi alla odierna attrice, a saldo di ogni lavoro svolto per la committente.

Hanno dunque estinto il contratto stipulato il 22 dicembre 2011; detto negozio, infatti, ben poteva essere sciolto per mutuo dissenso, trattandosi di negozio a contenuto obbligatorio, rispetto al quale le parti hanno inteso non considerarsi dovute le prestazioni non ancora eseguite, tanto da avere previsto comunque il corrispettivo per quelle già eseguite (sul punto, si veda, Cass. Civ. sent. n. 683/1966).

Nessun ostacolo sussiste anche rispetto alla forma, in quanto la risoluzione ha riguardato un contratto per il quale non è prevista la forma scritta *ad substantiam*, con la conseguenza che il mutuo dissenso può conseguire anche ad una volontà tacitamente manifestata attraverso comportamenti concludenti e può essere provata per presunzioni (Cass. Civ., tra molte, sentt. nn. 569/1968, 13535/2015, 21876/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve dunque ritenersi che l'accordo vi sia stato, come confermato dalla teste [REDACTED] e come risultante dall'avvenuto incasso dell'assegno, benché l'odierna attrice non abbia poi provveduto alla sottoscrizione dello stesso.



In detto quadro, dunque, l'inadempimento di parte attrice nell'esecuzione dell'opera, come sopra circostanziato, deve ritenersi la causa sottesa all'intervenuta risoluzione consensuale.

Quanto agli effetti, e a mente dell'art. 1458 c.c., correttamente le parti hanno previsto il compenso per la parte di lavori eseguiti (sul punto, relativamente ad un contratto di appalto, si veda Cass. Civ. sent. n. 16291/2012), non a caso il doc. 4 di parte convenuta indica *“Si intende risolto e concluso ogni rapporto con la ditta [REDACTED] la quale conferma di ricevere i suddetti importi a saldo di ogni lavoro in economia svolto per la ditta [REDACTED] e di non avere più nulla a pretendere dalla Andrea Celli”*.

Se tutto quanto detto giustifica il rigetto delle domande attoree, è vero tuttavia che giustifica altresì il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta in questa sede e riguardante il presunto danno che alla stessa sarebbe derivato a fronte dell'inadempimento di controparte e della conseguente necessità di sciogliersi dal vincolo contrattuale.

Deve infatti sottolinearsi che il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale rispetto al contratto venuto meno, dà vita ad un nuovo rapporto giuridico di natura solutoria, con contenuto uguale e contrario rispetto all'originario contratto. Con la conseguenza che dopo lo scioglimento del vincolo le parti non possono invocare posizioni soggettive relative al contratto risolto, in quanto ogni pretesa o eccezione può essere fondata solo ed esclusivamente sul nuovo accordo solutorio, non anche su quello risolto (in questo senso, Cass. Civ. Sez. II, sent. 10 marzo 2014, n. 5529).

Da ciò discende che mediante l'accordo di risoluzione parte convenuta abbia implicitamente rinunciato a qualunque pretesa risarcitoria ricollegabile all'inadempimento o alle prestazioni relative al contratto risolto.

Stante la reciproca soccombenza, a fronte del rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande di parte attrice;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) Compensa le spese di lite.

Forlì, 21 febbraio 2019



Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

